

N. R.G. 6679/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6679/2018** promossa da:

con il patrocinio dell'avv.
domiciliati presso lo studio del difensore

ed elettivamente

PARTE ATTRICE

contro

BARCLAYS BANK PLC (C.F. 20123490155),

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice:

Voglia l'adito Ill.mo Sig. Giudice:

respingere e disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvedere, come segue:



- ACCERTARE e DICHIARARE, che sia la banca convenuta Barclays Bank Plc e sia gli attori intendevano stipulare un contratto di mutuo in euro, con riferimento al tasso di interesse Libor (tasso centrale della banca svizzera);
- CONDANNARE la Barclays Bank PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod.fisc. 80123490155, a restituire agli attori la somma pari ad € 32.874,55, pari alla somma richiesta per l'indicizzazione al franco svizzero del capitale restituito in sede di estinzione anticipata, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- CONDANNARE, infine, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, la convenuta alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale Barclays Bank Plc (d'ora in avanti, per brevità, "Barclays") per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 32.874,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari all'importo richiesto per l'indicizzazione al franco svizzero del capitale restituito in sede di estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato tra le parti.

A sostegno delle loro pretese gli attori hanno esposto che in data 26.7.2010 avevano stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero; che nessuna informativa era stata loro resa in ordine alle specifiche componenti di rischiosità collegate ad un mutuo in Franchi Svizzeri; che, infatti, il funzionario della banca convenuta aveva presentato loro il prodotto come un normale contratto di mutuo in euro, con la sola particolarità che gli interessi erano riferiti, quale base di calcolo, al Libor, anziché al più alto Euribor; che, pertanto, si erano determinati a stipulare un contratto di questo genere sicuri di avere stipulato un contratto di mutuo in euro, senza alcun rischio; che negli anni avevano sempre ricevuto documenti informativi in euro, dai quali si evinceva un debito residuo in euro; che, pertanto, la banca aveva violato gli obblighi informativi su di essa gravanti, sia in occasione della stipula del contratto di mutuo, sia con riferimento ai rendiconti periodici, sempre esposti



esclusivamente in euro; che, volendosi avvalere della facoltà di estinguere anticipatamente il contratto, si erano visti richiedere un importo esorbitante per tale estinzione anticipata; che, tuttavia, tale richiesta era illegittima in quanto il contratto stipulato era un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero solo con riferimento agli interessi, come si evinceva dalla lettura di numerose clausole del contratto e dal fatto, in particolare, che l'art. 7, dedicato all'estinzione anticipata, non faceva riferimento alcuno al calcolo da eseguire in conseguenza dell'indicizzazione al franco svizzero; che pertanto, la banca aveva errato nel richiedere il pagamento dell'importo di € 149.821,55, comprensivo del capitale residuo e della sua indicizzazione valutaria (€ 32.874,55), somma, quest'ultima, in realtà, non dovuta; che, in ogni caso, le clausole del mutuo dovevano ritenersi nulle in quanto vessatorie, con la conseguenza che il mutuo doveva essere considerato un mutuo in euro.

Pur ritualmente citata, Barclays non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio, ai sensi del vigente 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti e ai verbali di causa.

Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Si premette che, al di fuori delle molteplici osservazioni e spiegazioni di carattere generale contenute nell'atto di citazione che non si sono tradotte in osservazioni riferibili al caso di specie, né tanto meno in domande, la richiesta di restituzione attorea si basa in primo luogo sull'assunto che il contratto di mutuo stipulato debba essere qualificato come contratto di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero solo con riferimento agli interessi e non anche al capitale.

Tale assunto è, tuttavia, errato, dovendosi, al contrario, ritenere che il contratto stipulato debba essere inquadrato nell'ambito dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero sia con riferimento al capitale, che con riferimento agli interessi.

Sul punto deve osservarsi che l'essenza del contratto in questione era costituita proprio dal fatto che le parti avessero concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro; di qui la necessità di procedere alla conversione in Franchi Svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del



contratto e, analogamente, di procedere alla conversione tra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti. Tanto si evince, innanzitutto, dal tenore letterale dell'art. 4 del contratto in esame, ai sensi del quale *“Le parti concordano che questo mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,217% (zero virgola duecentodiciassette per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,600% (due virgola seicento per cento), (“tasso di interesse convenzionale”) e “le parti concordano inoltre espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,3495 per 1 EURO (tasso di cambio convenzionale) e calcolato sulla base della rilevazione di 1,3428, riferita alla data del 14 luglio 2010, pubblicata sul sito della banca centrale europea www.ecb.int, o di altra fonte ufficiale se il sito indicato non è disponibile, aumentata di 0,500 (zero virgola cinquecento) punti percentuali a titolo di margine di cambio”* (cfr. doc. 1).

Segue, poi, la parte relativa al meccanismo di conguaglio, derivante, innanzitutto, dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor – Franco Svizzero sei mesi rilevato per valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione pubblicato su Il Sole 24 Ore, maggiorato di uno *spread* di 1,200 punti percentuali; in secondo luogo, dalla differenza tra il tasso di cambio convenzionale Franco Svizzero/euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio ed il 30 novembre e pubblicato su Il Sole 24 Ore. La differenza così determinata va poi applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi precedenti il primo giugno ed il primo dicembre, con conguagli regolati sul deposito fruttifero previsto dall'art. 4 *bis*.

Come si evince dalla disposizione in esame, quindi, un mutuo così congegnato risulta variabile con riferimento a due tassi: il primo è quello dell'interesse, tipico di ogni contratto di mutuo a tasso variabile, ancorato al tasso di interesse Libor – Franco Svizzero sei mesi, maggiorato dello *spread* contrattualmente previsto; il secondo è quello del cambio valuta euro/franco svizzero.



Il meccanismo così descritto porta a concludere che il mutuo in questione debba qualificarsi come un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riguardo agli interessi. Non solo, infatti, nell'art. 4 viene adoperata la locuzione "*questo mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero*", che lascia chiaramente intendere che il meccanismo di indicizzazione valutaria operi a livello generale e, dunque, in qualunque fase del rapporto e su qualunque componente (capitale e interessi), ma il medesimo articolo, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa per ben due volte che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applica sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente sia a titolo di capitale che a titolo di interessi.

Nello stesso senso si pone, del resto, anche il successivo art. 7 *bis*, il quale, nel prevedere che la parte mutuataria possa ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro, dispone che il giorno fissato per la conversione la banca individui innanzitutto la variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero-euro e quello per valuta del giorno lavorativo precedente pubblicato su Il Sole 24 ore, per poi procedere a determinare l'incidenza di tale variazione sul debito residuo, e dunque sul capitale residuo.

Risulta evidente, pertanto, anche in base ad un'interpretazione sistematica delle clausole esaminate, che il meccanismo di indicizzazione permea l'intero contratto e si applica sia al capitale che agli interessi in tutte le fasi del rapporto, incidendo su qualsiasi somma che il mutuatario debba restituire alla banca.

Al riguardo si precisa che il meccanismo appena descritto, come risultante dal complesso del contratto, non può essere diversamente interpretato solo perché il contratto non si definisce quale contratto di mutuo in valuta estera (franchi svizzeri), ma come mutuo in euro: come già osservato, infatti, il riferimento all'euro è sempre accompagnato dalla dizione "*indicizzato al franco svizzero*", e dunque la parametrizzazione al tasso di cambio è dato intrinseco al contenuto del contratto.

Ciò significa che si parla di euro in quanto le parti si sono impegnate, tra di loro, a regolare il dare e l'avere secondo la valuta euro, che è l'unica valuta avente corso legale in Italia, ma il parametro di riferimento è all'evidenza quello della diversa valuta.



Gli attori hanno dedotto altresì che, anche a volere riqualificare il contratto *de quo* come contratto di mutuo indicizzato in Franchi svizzeri, tale circostanza non era stato oggetto di una specifica spiegazione, sicché erano stati inconsapevolmente portati a stipulare un mutuo indicizzato al Franco Svizzero, ritenendo, viceversa, di stipulare ordinari mutui fondiari in euro.

Anche tali doglianze attoree in ordine alla mancanza di informativa, per vero genericamente formulate, non possono, tuttavia, trovare accoglimento, in quanto, come già evidenziato, l'art. 4 del contratto è chiaro nel prevedere che si tratti di un mutuo indicizzato al franco svizzero.

Né, in senso contrario, può essere lamentato che il piano di ammortamento fosse espresso in euro, così come la documentazione consegnata agli attori in corso di rapporto: il solo fatto che il piano di ammortamento sia stato espresso in euro, anziché in franchi svizzeri, non può, infatti, avere concorso in modo determinante alla falsa convinzione di avere stipulato degli ordinari mutui in euro, in quanto la scelta di redigere il piano di ammortamento in euro si giustifica alla luce della valuta in cui i pagamenti devono essere necessariamente effettuati.

Passando ora ad esaminare le contestazioni attinenti più nello specifico alle modalità di estinzione anticipata del mutuo, vale la pena osservare che nessuna questione può porsi in ordine alla correttezza del calcolo matematico effettuato da Barclays quando le è stata richiesta l'estinzione anticipata del mutuo, avendo la banca riproposto il meccanismo utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica variante costituita dall'utilizzo, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale residuo e non anche agli interessi.

Del resto, il meccanismo di funzionamento in esame è l'unico matematicamente possibile a fronte della "discrasia" contrattuale rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato. Ed invero, poiché il mutuatario effettua il pagamento in euro e la banca dovrà estinguere il mutuo in Franchi Svizzeri, per quantificare la somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo, occorre, innanzitutto, convertire il capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in Franchi Svizzeri l'importo da mutuare, e



successivamente riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione.

A prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza del calcolo operato da Barclays dal punto di vista matematico e contabile, deve, tuttavia, osservarsi come la clausola concernente l'estinzione anticipata del mutuo, per il suo contenuto e le concrete modalità di redazione, non sia affatto di agevole comprensione per il consumatore.

Ed invero l'art. 7 del contratto oggetto in esame, a differenza di altre clausole contenute in contratti del medesimo *genus* stipulati dallo stesso istituto bancario in altri periodi, non accenna neanche al calcolo che la banca è chiamata ad effettuare in caso di domanda di estinzione anticipata del mutuo. Tale disposizione, infatti, si limita a stabilire che *“La parte mutuataria può effettuare estinzioni parziali anticipate o l'estinzione totale anticipata, se ha provveduto a saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali e quant'altro è dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria; versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione”* e che *“Per estinguere anticipatamente il mutuo, la parte mutuataria deve inviare una richiesta scritta, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale (...) L'estinzione, sia parziale che totale, deve essere eseguita contestualmente alla scadenza di una rata”* (cfr. sempre doc. 1).

In assenza di qualsiasi indicazione riguardo all'indicizzazione ai fini del rimborso anticipato, non può che ritenersi che gli attori, in qualità di consumatori, non siano stati posti in condizione di comprendere il funzionamento di indicizzazione caratterizzante anche l'estinzione anticipata del mutuo in esame e i rischi ad esso connesso che si sarebbero potuti verificare.

Se è vero, infatti, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis*, sentenza del Tribunale di Milano n. 6080/2018 del 30.5.2018), che le clausole di un prodotto come quello in esame non possono che essere articolate facendo inevitabilmente ricorso a tecnicismi, i quali risultano indispensabili al fine di descrivere un prodotto contrattuale che, proprio in considerazione dell'indicizzazione a una valuta differente da quella avente corso legale, non può che risultare



complesso ed implicare soluzioni tecniche elaborate, nel caso in esame la sola clausola concernente l'estinzione anticipata del mutuo non fa alcun riferimento ad un conguaglio, neanche in termini narrativi, diversamente dalle altre clausole disciplinanti l'estinzione anticipata, di cui si sono occupati a più riprese la giurisprudenza di merito e l'arbitro bancario finanziario, le quali espressamente prevedevano che l'importo che doveva essere ancora restituito per quota capitale, maggiorato degli eventuali arretrati per rate già scadute, fosse, anzitutto, calcolato in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale" e, successivamente, convertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro come pubblicata su "Il Sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso.

Stando così le cose e tenuto conto che dal consumatore non è evidentemente esigibile un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali al fine di giungere in autonomia ad una corretta quantificazione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata del mutuo e, ancor prima, al fine di una corretta valutazione circa la convenienza economica del mutuo stesso, la clausola in questione deve ritenersi predisposta in modo non chiaro e comprensibile, non esponendo la stessa in alcun modo il meccanismo di indicizzazione che pure caratterizzava l'estinzione anticipata.

Ed invero, pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero ingenerato maggiore confusione in un contraente consumatore, la clausola in esame avrebbe dovuto indicare in sequenza, in termini narrativi, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato.

La totale mancanza dell'illustrazione delle modalità operative del meccanismo di indicizzazione, invece, ha reso poco agevole comprendere, per un soggetto non particolarmente esperto della materia, l'incidenza economica dei costi di estinzione anticipata del mutuo.

Ciò stabilito, con riguardo alle conseguenze della riscontrata incomprendibilità della clausola in esame, vale la pena chiarire che, in un'ipotesi siffatta, non viene in rilievo tanto l'art. 35, comma 1, d.lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo), ai sensi del quale "*Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile*", ma bensì gli artt. 33 e 34, comma 2, del medesimo codice.



Sul punto deve osservarsi che, come ben esplicitato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui interpretazione della normativa comunitaria è vincolante per il giudice nazionale, le clausole contrattuali relative al rischio nel cambio, in quanto definiscono l'oggetto principale del contratto di mutuo, rientrano nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (trasposto, nel nostro ordinamento, all'art. 34, comma 2, codice del consumo), sottraendosi alla valutazione del loro carattere abusivo, solo nel caso in cui il giudice nazionale competente consideri, compiendo un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, *OTP Bank e OTP Faktoring*, causa C-51/17, EU:C:2018:750, punto 68, nonché sentenza del 20 settembre 2017, *Andriciuc e a.*, causa C-186/16, EU:C:2017:703, punto 43; sentenza del 3 giugno 2010, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, C-484/08, EU:C:2010:309, punto 32).

Con riguardo alla valutazione dell'abusività di siffatte clausole da parte del giudice nazionale, la Corte di giustizia ha evidenziato che l'obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime, ma, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito dalla suddetta direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale obbligo deve essere interpretato in modo estensivo (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, *Kásler e Káslerné Rábai*, C-26/13, EU:C:2014:282, punti 71 e 72, nonché del 9 luglio 2015, *Bucura*, C-348/14, non pubblicata, EU:C:2015:447, punto 52).

In particolare, tale obbligo impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola, nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenze del 30 aprile 2014, *Kásler e Káslerné Rábai*, causa C-26/13, punto 75; 23 aprile 2015, *Va. Hove*, causa C-96/14, punto 50; *Andriciuc e a. cit.*, punto 45).



Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, per le ragioni già esposte, risulta chiaro che l'art. 7 del contratto in esame, non esponendo affatto il funzionamento concreto del meccanismo di indicizzazione in caso di estinzione anticipata, non abbia consentito agli attori di rendersi conto del rischio di cambio al quale sarebbero stati esposti anche in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Non risulta, d'altra parte, che Barclays abbia comunicato agli attori le informazioni che permettessero loro di valutare le conseguenze economiche di una clausola, come quella oggetto di esame, sui loro obblighi finanziari.

In definitiva, per le ragioni esposte, l'art. 7 (*"Estinzione anticipata"*) del contratto di mutuo di cui è causa deve ritenersi clausola abusiva ai sensi del codice del consumo e deve, quindi, esserne dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 36 codice del consumo, con conseguente applicazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), ai sensi del quale *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Non può escludersi, infatti, la possibilità per il consumatore di estinguere anticipatamente il mutuo, facoltà che discende anch'essa dalla normativa UE (ed in particolare dall'art. 16 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, recepito dall'art. 125 *sexies* T.U.B.) e la cui preclusione tenderebbe a penalizzare piuttosto che il mutuante il consumatore, esponendolo a conseguenze particolarmente dannose.

Poiché in forza dell'art. 125 *sexies* T.U.B. gli attori erano onerati a corrispondere alla convenuta esclusivamente il capitale residuo ancora dovuto, senza alcuna conversione, la convenuta va condannata a restituire *ex art.* 2033 c.c. agli attori la somma da questi ultimi indebitamente pagata, pari ad € 32.874,55, oltre ad interessi secondo il tasso legale dal 15.5.2018 (data dell'atto stragiudiziale di costituzione in mora, cfr. Cass. civ. S.U. n. 15895/2019) al saldo.

Non è dovuta, invece, alcuna rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta e non già di valore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e del tenore degli atti di parte,



contenenti doglianze in massima parte generiche e finanche riferite ad altri procedimenti (cfr. comparsa conclusionale), che hanno reso nel complesso poco intelleggibili le difese svolte, ed esclusi i compensi per la fase istruttoria in quanto non celebrata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6679/2018 promossa da _____ contro **BARCLAYS BANK PLC**, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accertata e dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 7 ("Estinzione anticipata") del contratto di mutuo stipulato *inter partes*, condanna Barclays Bank Plc a restituire ad _____ la somma di € 32.874,55, oltre interessi legali dal 15.5.2018 al saldo;
- condanna Barclays Bank Plc a rifondere ad _____ le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 2.768,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Busto Arsizio, 30 settembre 2020

Il Giudice

dott.ssa Francesca Capotorti



